

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
(CODICE FISCALE N°80213470588)

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Repert n° 20278
In data 30 GIU. 2014

T/1436

SMART CIG Z7D0EBCDDB

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito fra la Società INTERMARINE S.p.A. con sede in Sarzana (La Spezia) (Mandataria), e le Società SELEX ES S.p.A. con sede in Roma e THALES Italia S.p.A. con sede in Sesto Fiorentino (FI) (Mandanti) con atto a rogito del dottor Pierandrea Fabiani, Notaio in Roma, in data 30/06/2014 Repertorio n°87060, ai sensi dell'Articolo 37 del D.Lgs. n°163 del 12 aprile 2006, per la fornitura del Supporto Logistico per le Unità Navali Classe GAETA post Ammodernamento di Mezza Vita (AMV) di tipo Temporary Support (TS) per l'importo complessivo di € 11.670.000,00 (Euro undicimilioniseicentasettantamila/00).

L. Conf

gft

Atanixelco

L'anno duemilaquattordici, il giorno TRENTA
del mese di GIUGNO in Roma, in una sala del
Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale
n°80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale
Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM autoriz-
zato a ricevere gli atti di interesse
dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai
testimoni secondo quanto disposto dall'Articolo 47
della Legge n°89 del 16/02/1913, come modificato
dalla Legge n°246 del 28/11/2005.

SONO COMPARSI:

- La Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Mini-
stero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza
dell'Amministrazione giusta quanto risulta dal De-
creto della Direzione degli Armamenti Navali del 23
gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in da-
ta 12 marzo 2013;

e per l'altra parte, che nel corso del presente con-
tratto sarà chiamato il "RTI",

-Il Sig. Livio CORGHI nato a Cavriana (MN) il
15/02/1946, in qualità di legale rappresentante p.
t. del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI)
con sede legale in Sarzana (SP) Via Alta n°1 (codice

fiscale n°00802620112) come risulta dalla visura camerale in data 17/04/2014 e dalla Procura conferita con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 27.09.2013.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente il RTI stesso.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente Contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

1. con il Contratto n°19869 di Repertorio in data 31 luglio 2009 e successivi Atti Aggiuntivi (n°20051 di Repertorio in data 16/05/2011, e n°20277 in data 17/06/2014) stipulati con la Società INTERMARINE è stato avviato, il programma di ammodernamento "AMV" delle Unità Navali di contromisure mine della Classe GAETA;

2. si rende necessario acquisire un Sistema di Supporto Logistico (SSL) del tipo *Temporary Support* (TS) per i Sistemi ed Apparati (SSAA) sottoposti a AMV, al fine di mantenere ad un livello adeguato la

Manisolo

effey

L. Conf.

prontezza operativa e la disponibilità dei Sistemi sulle predette UU.NN. per i prossimi sei anni;

3. MARICOMLOG, con i fogli n°M_D MNISPLOG0014206 in data 23/11/2012, n°M_D MNISPLOG0004697 in data 23 aprile 2013 e n°M_D MNISPLOG0002387 in data 25 giugno 2013 ha conferito mandato a NAVARM per procedere all'acquisizione di quanto necessario per soddisfare le esigenze di cui al precedente punto 2;

4. a seguito della determinazione a contrarre nr.083 in data 10 settembre 2013, è stata inviata Richiesta di Offerta al costituendo RTI (INTERMARINE - Mandataria e THALES Italia e SELEX-ES - Mandanti) in data 12 settembre 2013;

5. il RTI ha presentato offerta in data 28/10/2013 con Lettera n°COMM/13/111 di INTERMARINE S.p.A.;

6. una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;

7. i prezzi congruiti sono stati sottoposti all'accettazione del RTI unitamente al Patto di Integrità ed alla dichiarazione relativa agli Obblighi connessi ai Contratti di appalto ai sensi dell'Articolo 26 del D.Lgs. n°81/2008 rispettivamente in data 10 aprile 2014 (Dispaccio n°0009937) ed

in data 08/05/2014 (Dispaccio n°0012253);

8. il RTI ha accettato il prezzo di € 11.670.000,00 (Euro undicimilioniseicentosettantamila/00), di cui oneri inerenti alla sicurezza del lavoro pari ad € 26.058,10 (euro ventiseimilacinquantotto/10), in data 30 aprile 2014 con Lettera n°COMM/14/029 di INTERMARINE S.p.A., il Patto d'integrità e la dichiarazione ai sensi ai sensi dell'Articolo 26 del D.Lgs. n°81/2008.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente Contratto, il quale rientra nella Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della Difesa e sicurezza D.Lgs. n°208, in data 15/11/2011.

Per l'esecuzione del Contratto stesso valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R. n°49 in data 13 marzo 2013 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. nr.236 in data 15 novembre 2012 "Regolamento per gli

Laureato

g.fer

L. Conf

appalti della Difesa" e del D.P.R. n°207 in data 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti", che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'Articolo 99 del R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED ENTE COMMITTENTE)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Capo pro tempore della 1^a Divisione di NAVARM.

Ai sensi dell'Articolo 13 del D.P.R. n°49/2013 comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, la Stazione Appaltante per l'esecuzione di specifiche attività contrattuali individua i seguenti Enti Committenti (EECC):

- CINCNAV: Ente Committente (EC) per le attività di cui ai lotti 1, 2 e 5 descritti nel successivo Articolo 4;
- MARICOMLOG: Ente Committente (EC) per le attività di cui ai lotti 3, 4 e 6 descritti nel successivo Articolo 4.

CINCNAV, in qualità di EC del Lotto 1, provvederà, in coordinamento con MARICOMLOG, ai sensi dell'Articolo 98 del D.P.R. n°236/2012, a comunicare

alla Società l'avvio dell'esecuzione del presente contratto, informandone il RUP.

Al fine di garantire in ogni momento la necessaria visione di Ciclo di Vita per tutto il Sistema Operativo (Integrazione del Sistema Primario e del suo Sistema di Supporto Logistico), NAVARM, su indicazioni degli EECC, provvede, alla nomina di un Program Management Office (PMO), costituito come da Articolo 3.3.1.2.2. della Specifica Tecnica, che coadiuva gli EECC nelle rispettive attività d'istituto.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

Le Unità oggetto del TS sono Navi da Guerra appartenenti alla componente Cacciamine della flotta dell'A.D., specializzate nel contrasto alle mine subacquee (armi in continua e rapida evoluzione) che rappresentano uno dei pericoli più insidiosi per la navigazione. I Cacciamine Classe Gaeta sono pertanto una forza di intervento capace di fronteggiare situazioni di crisi in qualsiasi parte del mondo al fine di tutelare gli interessi essenziali dello Stato.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 13 del D.Lgs. n°208/2011 in materia di sicurezza

Lauredo

PTU

L. Corv

dell'informazione, tenuto conto che il RTI, nell'ambito delle attività di gestione del contratto, verrà a conoscenza e tratterà anche informazioni di natura classificata, è richiesto, per le sole attività di pianificazione e di gestione, il possesso dell'abilitazione alla trattazione e gestione di informazioni classificate da parte di operatori economici rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Informazioni per la Sicurezza - che consenta la trattazione di informazioni e documenti fino a livello di RISERVATISSIMO compreso, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n°7 del 12 giugno 2009 "Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica" e dal D.P.C.M. n°4 del 22 luglio 2011 "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate" ("Nulla Osta di Sicurezza Industriale" (NOSI) od equivalente).

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 Il RTI si impegna a fornire il Supporto Logistico di tipo Temporary Support per i Sistemi/Apparati sottoposti ad AMV delle Unità Navali Classe GAETA.

Le attività dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica che, sottoscritta dai Contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega (ALLEGATO 1).

La fornitura è articolata nei seguenti lotti/sublotti e dettagliata nell'ALLEGATO 2 (Tabella riepilogativa dei lotti/sublotti e relativi prezzi):

- Lotto 1 - Pianificazione e Gestione del Servizio in modalità TS:

- **Sublotto 1.1** - Fornitura del Piano operativo del TS, Piano della Qualità e Piano della Sicurezza;
- **Sublotto 1.2** -Fornitura di n°10 Rapporti di rendicontazione semestrali e di n°1 Rapporto conclusivo del TS;
- **Sublotto 1.3** - Fornitura di supporto alla Gestione dell'Integrazione del S.d.C.;

- Lotto 2 - Ingegneria di Campo in modalità TS articolato in n°3 (tre) Sublotti aventi ciascuno ad oggetto:

- "Assistenza Ingegneristica Supporto sul Campo",
- "Manutenzione Preventiva",

L. Corbelli

gff

L. Corbelli

- "Manutenzione Correttiva",
- "On the Job Training".
- **Lotto 3** - Ingegneria di Supporto in modalità TS articolato in n°3 (tre) Sublotti aventi ciascuno ad oggetto:
 - "Gestione della Configurazione di Esercizio (GCE)";
 - "Individuazione e Proposta delle Azioni Corret-tive e Migliorative";
 - "Gestione dei dati di Rientro dal Campo (GRC)";
 - "Analisi di Supportabilità":
 - o "Gestione Obsolescenza (GO)";
 - o "Analisi delle Scorte";
 - "Help Desk":
 - o Assistenza Ingegneristica Supporto Arretrato;
 - Aggiornamento Manuali Tecnici.
- **Lotto 4** - Gestione Materiali in modalità TS articolato in n°3 (tre) Sublotti aventi ciascuno ad oggetto:
 - "Monitoraggio delle Scorte",
 - "Fornitura parti non-riparabili, comprensiva dei dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione NATO",
 - "Riparazioni",

- "Gestione del Magazzino",
- **Lotto 5** - TS con Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari:
 - **Sublotto 5.1** - "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui all'elenco riportato in ALLEGATO 6 sotto responsabilità della Società INTERMARINE;
 - **Sublotto 5.2** - "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui all'elenco riportato in ALLEGATO 6 della Società THALES Italia;
 - **Sublotto 5.3** - "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui all'elenco riportato in ALLEGATO 6 della Società SELEX ES;
- **Lotto 6** - Fornitura di PPDDRR per integrazione prima dotazione dei Sistemi/Apparati sotto TS:
 - **Sublotto 6.1:** Fornitura documenti Lista PPDDRR consigliate;
 - **Sublotto 6.2:** Fornitura PPDDRR:
 - o **Sublotto 6.2.1:** Fornitura PPDDRR per i SSAA sotto responsabilità della Società INTERMARINE;
 - o **Sublotto 6.2.2:** Fornitura PPDDRR per i SS/AA della Società THALES;

Louise

gff

L. Conf

o **Sublotto 6.2.3:** Fornitura PPDDRR per i SS/AA della Società SELEX ES;

In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Contratto e nella Specifica Tecnica prevarrà quanto indicato nel primo.

4.2 In relazione alle attività di cui ai LOTTI 2, 3, 4, e 5 è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI (ALLEGATO 4 al presente Contratto) - di valutazione preliminare, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere al RTI; eventuali oneri aggiuntivi saranno riconosciuti al RTI, a consuntivo, detraendoli dal prezzo massimo del Lotto 5, con le modalità indicate al paragrafo 4.1.5 della S.T. cui si rinvia.

Considerato che per le attività previste dal presente Contratto, il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, secondo quanto previsto dall'Articolo 26, comma 3-ter del D.Lgs. n°81/2008, il DUVRI, redatto dalla Stazione Appaltante, recherà una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione

del Contratto. Sarà cura del soggetto presso il quale deve essere eseguito il Contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il R.T.I. dovrà rispettare le norme in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare dovrà attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. n°81/2008 "Attuazione dell'Articolo 1 della Legge n°123 in data 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e nella "Circolare SMM 1062/UEU Ed. Dicembre 2011- Attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro", per quanto applicabile.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura è di € 11.670.000,00 (Euro undicimilioniseicentosettantamila/00), di cui € 26.058,10 (Euro ventiseimilacinquantotto/10) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al RTI. Gli eventuali costi per

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

la prevenzione dei rischi da interferenze derivanti dai Lotti 2, 3, 4, e 5, valutati in via preliminare in 40.000,00 (euro quarantamila/00) saranno determinati a consuntivo sull'importo del Lotto 5.

L'importo della fornitura dettagliato in ALLEGATO 2 (Tabella riepilogativa dei Lotti/Sublotti e relativi prezzi) viene così suddiviso:

- **Lotto 1:** € 857.998,64 (euro ottocentocinquanta-settemilanovecentonovantotto/64):

• **Sublotto 1.1:** € 325.798,62 (euro trecentoventicinquemilasettecentonovantotto/62);

• **Sublotto 1.2:** € 310.710,02 (euro trecentodiecimilasettecentodieci/02);

• **Sublotto 1.3:** € 221.490,00 (euro duecentoventunomilaquattrocentonovanta/00).

- **Lotto 2:** € 5.581.079,44 (euro cinquemilionicinquacentottantunomilasettantanove/44):

• **Sublotto 2.1:** € 1.424.441,44 (euro unmilionequattrocentoventiquattromilaquattrocentoquarantuno/44);

• **Sublotto 2.2:** € 3.777.132,00 (euro tremilioni-settecentosettantasettemilacentotrentadue/00);

• **Sublotto 2.3:** € 379.506,00 (euro trecentosettantanovemilacinquecentosei/00).

- **Lotto 3:** € 2.914.565,85 (euro duemilioninovecentoquattordicimilacinquecentosessantacinque/85):
 - **Sublotto 3.1:** € 840.374,85 (euro ottocentoquarantamila trecento settantaquattro/85);
 - **Sublotto 3.2:** € 1.806.042,00 (euro un milione ottocento seimila quarantadue/00);
 - **Sublotto 3.3:** € 268.149,00 (euro duecentosessantottomila cento quarantanove/00).
- **Lotto 4:** € 1.028.073,57 (euro un milione ventottomila settantatre/57):
 - **Sublotto 4.1:** € 133.038,57 (euro centotrentatremila trentotto/57);
 - **Sublotto 4.2:** € 466.057,00 (euro quattrocentosessantaseimila cinquantasette/00);
 - **Sublotto 4.3:** € 428.978,00 (euro quattrocentoventottomila novecento settantotto/00).
- **Lotto 5:** € 800.000,00 (euro ottocentomila/00):
 - **Sublotto 5.1:** € 640.000,00 (euro seicento quarantamila/00);
 - **Sublotto 5.2:** € 80.000,00 (euro ottantamila/00);
 - **Sublotto 5.3:** € 80.000,00 (euro ottantamila/00).

Il prezzo sarà determinato in applicazione dei para-

Kawase

gfu

L. C. M.

metri (parametro orario, costi di trasferta, costi di diaria, etc.) definiti, per ciascun SSAA indicato in ALLEGATO 6, nelle schede in ALLEGATO 7 al presente contratto.

- **Lotto 6:** € 488.282,50 (euro quattrocentottantottomiladuecentottantadue/50):

- **Sublotto 6.1:** € 4.338,25 (euro quattromilacentotrentotto/25);

- **Sublotto 6.2:** € 483.944,25 (euro quattrocentottantatremilanovecentoquarantaquattro/25),

l'ammontare dell'importo dei singoli Sublotti (6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3) di cui al precedente ARTICOLO 4 sarà determinato in sede di ordine, da parte dell'EC.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Il RTI dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di

esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'AD, il RTI si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal RTI a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, come specificate all'Articolo 123 del D.P.R. n°207/2010, le Società costituenti il RTI hanno presentato le seguenti fideiussioni/polizze fideiussorie:

-INTERMARINE S.p.A.: Fideiussione n°1400057 di € 183.935,09 (euro centottantatremilanovecentotrentacinque/09), rilasciata dal "CONSORZIO IMPRESA ITALIANA FIDI" sede di Milano - Via Alberico Albricci n°9 in data 20/06/2014:

-SELEX ES S.p.A.: Polizza Fideiussoria n°603660 di €

Stavros

effa

L. Coni

68.906,15 (euro sessantottomilanovecentosei/15) rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. in data 23.06.2014;

- THALES ITALIA S.p.A: Fideiussione bancaria n. 421634/E di € 330.875,67 (euro trecentotrentamilaottocentosettantacinque/67) rilasciata dalla BNL S.p.A in data 27.06.2014,

tutte pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale per un valore complessivo di € 583.500,00 (euro cinquecentottantatremilacinquecento/00), poiché il RTI è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dall'Articolo 75, comma 7, e dall'Articolo 113 del D.Lgs. n°163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato Articolo 123.

Le predette fideiussioni/polizze saranno svincolate proporzionalmente, con le modalità di cui all'Articolo 113 del D.Lgs. n°163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ) - ALLEGATO 3 -

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TEMPI DI ADEMPIMENTO.

8.1 Il RTI si impegna a fornire quanto oggetto del presente Contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN 9001:2008". L'espletamento delle prestazioni è soggetto inoltre ai requisiti aggiuntivi previsti dalle normative NATO AQAP 2105 "NATO requirements for deliverable quality plans" (Ed.2009) e NATO AQAP 2120 "NATO quality assurance requirements for production" (Ed. 2009). Il RTI dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto. Le forniture e le prestazioni relative al presente contratto di cui al precedente Articolo 4 saranno oggetto di comunicazione di approntamento alla Verifica di Conformità, da parte del RTI all'Ente Committente, al RUP e alla 12^Divisione di NAVARM, entro i termini di seguito indicati:

Lotto 1: Pianificazione e Gestione del Servizio in modalità TS:

- **Sublotto 1.1:** i termini del presente Sublotto decorreranno, dalla data di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione di avvio di esecuzione del

L. Campi
G. F. F. F.
L. Campi

contratto "T₀", in particolare:

- Il Piano Operativo (PO) dovrà essere trasmesso, per esame ed approvazione, all'EC e per conoscenza al RUP entro 30 (trenta) giorni solari (gg.ss.) dal "T₀".

L'EC esaminato il PO, comunicherà al RTI l'esito dell'esame entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di avvio delle procedure di verifica di conformità del piano stesso e ne darà comunicazione per conoscenza al RUP. Trascorso tale termine senza che al RTI sia pervenuto il risultato del predetto esame, il PO si intenderà approvato. Il Piano Operativo non approvato od approvato con osservazioni, dovrà essere rielaborato e ripresentato entro la metà dei termini originariamente previsti per l'esecuzione dello stesso, decorrenti dalla data di ricezione presso il RTI della relativa comunicazione inviata dall'EC.

Qualora il Piano Operativo non dovesse essere nuovamente ritenuto valido l'AD potrà richiedere la risoluzione del contratto.

- Il Piano della Sicurezza (PS) aggiornato dovrà essere trasmesso, per esame ed approvazione, all'EC e per conoscenza al RUP entro 30 (trenta) gg.ss. dal

"T₀".

L'EC, esaminato il PS, comunicherà al RTI l'esito dell'esame entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di avvio delle procedure di verifica di conformità del piano stesso e ne darà comunicazione per conoscenza al RUP. Il Piano della Sicurezza non approvato od approvato con osservazioni, dovrà essere rielaborato e ripresentato entro la metà dei termini originariamente previsti per l'esecuzione dello stesso, decorrenti dalla data di ricezione presso il RTI della relativa comunicazione inviata dall'EC.

Qualora il PS non dovesse essere nuovamente ritenuto valido l'AD potrà a suo insindacabile giudizio richiederne ulteriori emissioni o la risoluzione del Contratto.

Il PS, una volta approvato dall'A.D., dovrà essere inviato dal RTI agli Enti Committenti, agli EE.OO. componenti del PMO, ed al RUP prima dell'inizio delle attività a bordo delle UUNN.

• Il Piano della Qualità sarà presentato entro 30 giorni solari (gg.ss.) dalla data di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto "T₀" e gestito come indicato nell'ARTICOLO 4 dell'ALLEGATO 5 - ALLEGATO TECNICO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

al presente Contratto.

All'atto dell'avvenuta approvazione dell'ultimo Piano, in ordine cronologico tra il PO, il PQ ed il PS e della finalizzazione del DUVRI così come descritta al precedente ARTICOLO 4.2, CINCNAV, in qualità di EC per il lotto 1, in coordinamento con MARICOMLOG, comunicherà al RTI la messa a disposizione delle Unità Classe GAETA post AMV ("T₁" contrattuale).

- **Sublotto 1.2:** n°10 Rapporti di rendicontazione (Documento di Consuntivazione del TS) saranno presentati con cadenza semestrale, ultimate le prestazioni relative al singolo semestre a partire dal "T₁", entro 45 gg.ss. dalla scadenza del singolo periodo di riferimento; nr.1 Rapporto Conclusivo del TS dovrà essere consegnato, ultimate le prestazioni di TS, entro 60 (sessanta) gg.ss. dal termine delle prestazioni del TS.

- **Sublotto 1.3:** della durata di 24 mesi dal "T₁", n°3 Rapporti di rendicontazione saranno presentati con cadenza semestrale, ultimate le prestazioni relative al singolo semestre a partire dal "T₁", entro 45 gg.ss. dalla scadenza del singolo periodo di riferimento; n°1 Rapporto Conclusivo dell'attività di supporto alla Gestione

dell'Integrazione del S.d.C. entro 45 (quarantacinque) gg.ss. dal termine delle prestazioni del Sublotto.

Per i seguenti **Lotti 2, 3 e 4** e relativi Sublotti i termini decorreranno dalla data "T₁". In particolare l'EC, comunicherà al RTI la data di effettiva messa a disposizioni di ogni singola Unità Navale, al fine di definire univocamente i mesi/nave di TS effettivamente svolti. Il servizio di TS, una volta attivato per la singola Unità, sarà assicurato senza soluzione di continuità fino al termine contrattuale.

Lotto 2: Ingegneria di Campo in modalità TS: Per ciascun Sublotto saranno presentati n°11 Rapporti completi di cui 10 con cadenza semestrale ed 1 a conclusione delle attività del TS.

Lotto 3 - Ingegneria di Supporto in modalità TS: Per ciascun Sublotto saranno presentati n°11 Rapporti completi di cui 10 con cadenza semestrale ed 1 a conclusione delle attività del TS.

Lotto 4: Gestione Materiali in modalità TS: Per ciascun Sublotto saranno presentati n°11 Rapporti completi di cui 10 con cadenza semestrale ed 1 a conclusione delle attività del TS.

Lotto 5: TS con Attività a Richiesta, Attività a Li-

Karizade

eff

L Comp

stino e Attività Complementari:

- L'EC avrà la facoltà di richiedere l'esecuzione delle prestazioni di cui ai Sublotti 5.1, 5.2 e 5.3 dalla data "T₁" fino al termine del TS e comunque entro e non oltre 6 anni (2190 gg.ss.) dal "T₁".

- Il RTI dovrà consegnare, dalla data del "T₁", per ciascun Sublotto, n°11 Rapporti TS Attività RLC di cui 10 con cadenza semestrale ed 1 finale a conclusione delle attività del TS.

- Per l'emissione e gestione degli ordini sono utilizzati i parametri riportati nella tabella di cui all'ALLEGATO 7. Saranno inoltre utilizzati i modelli (di volta in volta compilati nelle parti riferibili al tipo di prestazione/fornitura che si richiede) di cui, a titolo di esempio, all'Appendice U della ST.

- L'EC, una volta ricevuti per ciascun Sublotto i Rapporti del TS a Richiesta, dovrà:

- a)** compilare appositi "Verbali di eseguita attività", riassuntivi delle informazioni relative a ciascuna prestazione, sulla base della documentazione certificativa ricevuta dal Comando di bordo o dagli EE.OO. deputati dall'E.C.. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi e i termini contrattuali,

indicati nella ST, applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti verbali dovranno essere inviati a NAVARM 12^Divisione per la successiva liquidazione e, per conoscenza al RTI ed a NAVARM 1^Divisione;

b) inviare a NAVARM 12^Divisione, allo scadere della garanzia, i "Verbali di fine garanzia".

Lotto 6: Fornitura di PPDDRR per integrazione prima dotazione dei Sistemi/Apparati oggetto di TS:

- **Sublotto 6.1:** Fornitura documenti Lista PPDDRR:

Il RTI dovrà consegnare all'EC, entro 30 (trenta) gg.ss. dal "T₀", per ciascun SSAA sotto TS, un documento riepilogativo delle PPDDRR (Liste parti) corredate da un indice di priorità di acquisizione e dalle informazioni elencate nella S.T. al para. 4.1.6.2.1..

Il Sublotto in caso di mancata emissione del Verbale di Verifica di Conformità (rifiuto al Collaudo definitivo) dovrà essere rappresentato entro 15 (quindici) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione dell'avvenuto rifiuto.

- **Sublotto 6.2:** Fornitura PPDDRR:

Le PPDDRR oggetto di ordine da parte dell'EC, di cui ai Sublotti 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3, saranno presentate

Laureato

efu

Comp

a Verifica Tecnica, presso gli stabilimenti delle Società costituenti il RTI, secondo i differenti tempi di consegna in giorni solari stabiliti nelle liste parti di cui al Sublotto 6.1.

Il RTI consegnerà, qualora siano state perfezionate attività di fornitura materiali nel periodo di rendicontazione, per ciascun Sublotto fino a n°11 Rapporti di Fornitura PPDDRR, di cui 10 con cadenza semestrale ed 1 finale a conclusione delle attività del TS.

- L'EC, una volta ricevuti i Rapporti di Fornitura PPDDRR per ciascun Sublotto, dovrà:

- a)** compilare appositi "Verbali di eseguita attività", riassuntivi delle indicazioni relative a ciascuna prestazione, sulla base della documentazione certificativa ricevuta dagli EE.OO. deputati dall'E.C.. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi ed i termini contrattuali, indicati nella ST, applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti verbali dovranno essere inviati a NAVARM 12^Divisione per la successiva liquidazione e, per conoscenza al RTI ed a NAVARM 1^Divisione;
- b)** inviare a NAVARM 12^Divisione, allo scadere della garanzia, i "Verbali di fine garanzia".

8.2 Verifica di Conformità

Le prestazioni e le forniture di cui sopra saranno consegnate e contestualmente approntate per la Verifica di Conformità presso gli EE.OO. della Marina Militare cui sono destinati. La comunicazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni, di approntamento alla Verifica di Conformità per i materiali, da parte del R.T.I. dovrà essere inviata all'EC ed al RUP ed espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) le prestazioni e i materiali oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione dell'EC.

8.2.1. I materiali di fornitura da sottoporre alle Prove propedeutiche alla Verifica di Conformità (Verifiche Tecniche) dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'ALLEGATO TECNICO al Contratto (ALLEGATO 5), ARTICOLO 2.3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui al medesimo ALLEGATO TECNICO, ARTICOLO 3.

Manzoni

Gfey

L. Boni

L'EC o la Commissione incaricata dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi all'identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se il RTI abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 30 giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni. Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili al RTI stesso, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni si intenderanno rispettati.

8.2.2. Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, il RTI non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, sarà applicato l'Articolo 110 del D.P.R. n°236/2012 cui si rinvia.

8.2.3. Ai sensi dell'Articolo 108 del D.P.R. 236/2012, l'EC provvederà ad avviare la Verifica di Conformità, dalla data di ricezione della comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni stesse.

8.2.4. Ai sensi dell'Articolo 112 del D.P.R. n°236/2012 sarà data comunicazione al RTI del giorno in cui verrà effettuata la Verifica di Conformità la

quale sarà condotta ai sensi dell'Articolo 113 e seguenti del predetto D.P.R. n°236/2012 e quanto stabilito nella Specifica Tecnica allegata al presente Contratto.

8.2.5. Ai sensi dell'Articolo 4, Comma 6 del D.Lgs. n°231/2002 e successive modifiche, ciascuna fase della Verifica di Conformità dei documenti di fornitura del Sublotto 1.1 sarà conclusa, a cura dell'EC o della Commissione incaricata, entro 30 gg.ss. dalla data di avvio della stessa.

In considerazione della complessità delle Verifiche da eseguire a cura degli Organi Tecnici dell'AD, avvalendosi della deroga espressamente prevista dal predetto Articolo 4, Comma 6 del D.Lgs. n°231/02 e successive modifiche, le parti concordano che la Verifica di Conformità dei Sublotti 1.2, 1.3 e dei Lotti 2, 3, 4, 5 e 6, indicati all'ARTICOLO 4 del presente contratto, dovrà concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari per ciascun periodo di attività.

8.2.6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del RTI. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, l'EC dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa

gfu

L. Comp

Alarindo

dal corrispettivo dovuto al RTI stesso. Le eventuali spese di missione per il personale dell'Amministrazione Difesa incaricato delle Verifiche di conformità e collaudi resteranno a carico dell'Amministrazione stessa.

8.2.7. Le Verifiche di Conformità saranno condotte secondo le prescrizioni indicate nella S.T..

Sulla base di quanto rilevato, l'EC o la Commissione che procede alla Verifica di Conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite al RTI. A tal fine assegna un termine per adempiere, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione.

Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

8.2.8. Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato quando il RTI abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Dalla Verifica di Conformità è redatto dall'EC ed/o dalla Commissione incaricata un Processo Verbale contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione

delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della Verifica di Conformità; il giorno della Verifica di Conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dalla Commissione incaricata della Verifica di Conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

8.2.9. Per le attività a richiesta di cui al Lotto 5 ed al termine di ciascun periodo di rendicontazione (10 semestrali ed 1 finale), per tutta la durata del Contratto, l'EC dovrà:

a) compilare un "Certificato di Verifica di Conformità" riassuntivo dei "Verbali di eseguita attività" relativi a ciascuna prestazione, sulla base della documentazione certificativa ricevuta dagli Enti collaudatori e dagli Enti destinatari. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi e i termini contrattuali, indicati nella S.T., applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti

gfu

L. Coni

Kaisel

verbali dovranno essere inviati a NAVARM 12^Divisione, corredati da tutta la documentazione prevista in originale, e per conoscenza alla società ed a NAVARM 1^Divisione;

b) inviare a NAVARM 12^Divisione i Verbali di fine garanzia.

Per le prestazioni non richieste entro i suddetti periodi, nulla sarà dovuto al RTI da parte dell'A.D.

8.2.10. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al RTI secondo quanto previsto dall'Articolo 323 del D.P.R. 207/2010.

8.2.11. Nel solo caso di fornitura di materiali di cui al Lotto 6:

gli esiti delle prove di Verifica di conformità, finalizzate al rilascio del Certificato di Verifica di Conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati dall'EC o dalla Commissione incaricata e inoltrati per conoscenza al RUP e alla 1^Divisione di NAVARM.

- entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte del RTI della comunicazione dell'avvenuto rilascio del "Verbale relativo alle prove di Verifica di Conformità", i materiali

oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, debitamente imballati e franco di ogni spesa, all'Ente/Comando che sarà indicato, dall'EC, con la predetta comunicazione (Ente/Comando Destinatario). I trasporti dei predetti materiali, verso l'Ente/Comando Destinatario dovranno essere effettuati a cura e spese del RTI.

- L'Ente destinatario, cui compete la presa a carico dei materiali, provvederà tempestivamente ad inviare all'EC, per conoscenza al RUP ed alla 1^Divisione di NAVARM, il proprio Verbale di Accettazione e Presa a carico del materiale fornito. L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C. nel caso in cui sia prevista la codificazione (ARTICOLO 1 dell'ALLEGATO 5 - ALLEGATO TECNICO).

- La Verifica di Conformità dei predetti materiali, a cura dell'EC, dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni solari dalla data del rilascio del verbale di accettazione e presa a carico da parte dell'Ente destinatario.

8.2.12 Tutte le comunicazioni da parte del RTI, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione

FFU

L. Confr

Navarm

da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

c) Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it;

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO E SUBFORNITURE)

9.1 È previsto il subappalto con le modalità ed i limiti indicati dell'Articolo 118 del D.Lgs. n°163/2006. Almeno (20) venti giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, il RTI dovrà presentare alla 1^Divisione di NAVARM apposita istanza contenente:

a) il contratto di subappalto;

b) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subap-

paltata;

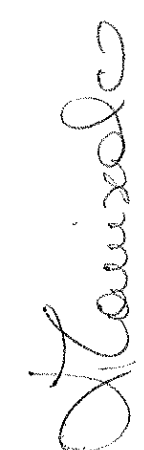
c) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'Articolo 38 del D.Lgs. n°163/2006;

d) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di Raggruppamento Temporaneo, Società o Consorzio;

e) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n°159 del 6 settembre 2011;

f) dichiarazione relativa all'idoneità tecnico professionale in relazione alle attività oggetto del subappalto, ai sensi dell'Articolo 26, comma 1.a) del D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche o la documentazione attestante la qualificazione dell'impresa subappaltatrice ed eventuali lavoratori autonomi, se prescritta (ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera g del citato D.Lgs).

9.2 Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a



pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni; che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il citato obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale. I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dal RTI subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'Articolo 118 del D.Lgs. n°163/2006 (trasmissione, entro 20 venti giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal RTI al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

9.3 I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettiva-

mente, costruiti ed espletate dal RTI contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

9.4 Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unico e diretto responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo il RTI contraente.

9.5 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. il Contratto può essere risolto per inadempimento.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal RTI contraente.

10.2 L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di

effu

L. Confr

Stavice

costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- in particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, il RTI presenterà una lista di possibili sostituti all'EC che deciderà in merito informandone il RUP. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura del RTI senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

- Sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, nel corso di esecuzione del contratto.

In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita *Engineering Change Proposal* (ECP) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di presentazione alle

prove di Verifica di Conformità.

Le suddette variazioni richieste dall'AD in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte del RTI, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso del RTI contraente.

10.3 Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'AD, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento od alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento od in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per

eff

L. En

Laurolo

cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal RUP su proposta dell'EC.

10.4 Ai sensi dell'Articolo 101, commi 4 e 5 del D.P.R. n°236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e al RTI sarà riconosciuto mediante apposito verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, il RTI ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte del RTI stesso.

ARTICOLO 11 (PROROGA E DILAZIONE DEI TERMINI)

11.1 Proroga dei Termini.

Ai sensi dell'Articolo 111 del D.P.R. n°236/2012, qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi il RTI a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

La richiesta di proroga da parte del R.T.I. deve

essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, nei confronti dell'Ente Committente, che provvederà a trasmetterla al Responsabile Unico del Procedimento con un proprio parere.

11.2 Dilazione dei Termini.

Ai sensi dell'Articolo 110 del D.P.R. n°236/2012, qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, il RTI non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare all'Ente Committente, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilità di esecuzione del contratto.

L'Ente Committente, constatato inoppugnabilmente il ricorrere della causa di forza maggiore, può prolungare il termine di approntamento per un periodo corrispondente a quello in cui la constatata causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.

effey

L. Onu

Karisede

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'Articolo 308 del D.P.R. n°207/2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'Articolo 311, Comma 2.c) del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'Ente Committente ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai Commi 4 e 5 del citato Articolo 308.

Anche al di fuori dei casi predetti il RUP può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con le modalità di cui agli Articoli 159 e 160 del D.P.R. n°207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'Articolo 106 del D.P.R. n°236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze specia-

li le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, il RTI può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'AD abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà al RTI i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta

gfu

L. D. 4/4

Carisolo

la corresponsione al RTI di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

13.1. In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico del RTI o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli Articoli 135, 136, 138, 139 e 140 del D.Lgs. n°163/2006.

13.2. L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal R.T.I. dalla Società restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

Il RTI assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività

che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito ai sensi dell'Articolo 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Agli EECC, ciascuno per i lotti di cui sono responsabili ed in coordinamento tra di loro, è affidato il controllo delle attività svolte dal RTI e dai suoi *subcontractors* a terra ed a bordo delle Unità relativamente alle forniture di cui al presente contratto.

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitato ai controlli il RTI e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere all'EC e, per conoscenza, al RUP entro 15 (quindici) giorni solari successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrat-

epfey

L. B. n. 4

Laureada

tuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo il RTI dovrà tenere aggiornato il Piano Temporale dell'Impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Il RTI, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano operativo del TS, il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte del RTI di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'Articolo 102, Comma 3 del D.P.R. n°236/2012.

I risultati ottenuti e le prove eseguite durante i controlli delle prestazioni possono essere utilizzati dall'EC incaricato della Verifica di Conformità.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'Articolo 117 del D.Lgs. n°163/2006, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (12^Divisione);
- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più Lotti/Sublotti (nel caso di forniture di materiali o apparecchiature) od all'ammontare delle prestazioni effettuate nel periodo di rendicontazione;
- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'Articolo 117, comma 3, del suddetto D.Lgs. n°163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del-

gftu

L. C. n. 4

Stavitsko

le prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata.

A tal fine le Società costituenti il RTI, ciascuna per la quota parte di competenza, dovrà emettere le fatture elettroniche da intestarsi a NAVARM - 12^Divisione. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. n°55 in data 03/04/2013, corredandole del CIG e del Codice Univoco Ufficio: AKNT6P.

L'EC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^Divisione e al RUP per conoscenza, anticipandolo in formato elettronico, un dossier completo costituito da certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito. Il pagamento avverrà, a favore di ciascuna Società componente il RTI, in accordo alle condizioni di cui al successivo Articolo 17.7, nel modo seguente:

17.1. Lotto 1:

- **Sublotto 1.1: 100%** (cento per cento) dell'importo contrattuale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di Conformità;

- **Sublotto 1.2:** l'importo sarà corrisposto in 11 rate così suddivise:

- n°10 rate semestrali, pari al 9,5% (nove virgola cinque) dell'importo del Sublotto, successivamente all'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità;

- n°1 rata finale, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del Sublotto susseguente all'approvazione da parte dell'EC del "Rapporto conclusivo", dopo l'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

gfy

- **Sublotto 1.3:** l'importo sarà corrisposto in 4 rate così suddivise:

- n°3 rate semestrali, pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo del Sublotto, successivamente all'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità;

L. C. M.

- n°1 rata finale, pari al 25% dell'importo del Sublotto susseguente all'approvazione da parte dell'EC del "Rapporto conclusivo dell'attività di supporto alla Gestione dell'Integrazione del S.D.C.", dopo l'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

Kavindco

17.2 Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4: Per i Lotti in pa-

rola, sarà riconosciuto un importo massimo mensile di 32.954,04 (euro trentaduemilanovecentocinquantaquattro/04) (pari ad 1/289 esimo dell'importo complessivo dei tre Lotti) per ogni mese/nave, pari a 30 giorni solari, di attività completato al momento della chiusura del periodo di rendicontazione (come da ALLEGATO 9 al presente Contratto).

17.2.1. Lotto 2: il Lotto è articolato in n°3 Sublotti come indicato all'Articolo 4 ed all'ALLEGATO 2 del presente Contratto. l'importo sarà corrisposto in 11 rate così suddivise:

- n°10 rate semestrali, il cui importo sarà determinato, per ogni singolo semestre, in base al numero di effettivi mesi/nave completati. Per ogni singolo Mese/Nave verrà riconosciuto (a meno delle penalità) un importo complessivo massimo pari ad € 19.311,69 (euro diciannovemilatrecentoundici/69) suddiviso come da ALLEGATO 9, successivamente all'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità;

- n°1 rata finale, in base al numero di effettivi mesi/nave completati. Per ogni singolo Mese/Nave verrà riconosciuto (a meno delle penalità) un importo complessivo massimo pari ad € 19.311,69 (euro di-

ciannovemilatrecentoundici/69) suddiviso come da ALLEGATO 9, successivamente all'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità.

17.3.1. Lotto 3: il Lotto è articolato in n°3 Sublotti come indicato all'Articolo 4 ed all'ALLEGATO 2 del presente Contratto. l'importo sarà corrisposto in 11 rate così suddivise:

- n°10 rate semestrali, il cui importo sarà determinato, per ogni singolo semestre, in base al numero di effettivi mesi/nave completati. Per ogni singolo Mese/Nave verrà riconosciuto (a meno delle penalità) un importo complessivo massimo pari ad € 10.085,00 (euro diecimilaottantacinque/00) suddiviso come da ALLEGATO 9, successivamente all'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità;

- n°1 rata finale, in base al numero di effettivi mesi/nave completati. Per ogni singolo Mese/Nave verrà riconosciuto (a meno delle penalità) un importo complessivo massimo pari ad € 10.085,00 (euro diecimilaottantacinque/00) suddiviso come da ALLEGATO 9, successivamente all'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità.

17.4. Lotto 4: il Lotto è articolato in n°3 Sublotti come indicato all'Articolo 4 ed all'ALLEGATO 2 del

effettivi

L. Conf.

L. Conf.

presente Contratto l'importo sarà corrisposto in 11 rate così suddivise:

- n°10 rate semestrali, il cui importo sarà determinato, per ogni singolo semestre, in base al numero di effettivi mesi/nave completati. Per ogni singolo Mese/Nave verrà riconosciuto (a meno delle penalità) un importo complessivo massimo pari ad € 3.557,35 (euro tremilacinquecentocinquantesette/35) suddiviso come da ALLEGATO 9, successivamente all'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità;

- n°1 rata finale, in base al numero di effettivi mesi/nave completati. Per ogni singolo Mese/Nave verrà riconosciuto (a meno delle penalità) un importo complessivo massimo pari ad € 3.557,35 (euro tremilacinquecentocinquantesette/35) suddiviso come da ALLEGATO 9, successivamente all'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità.

17.5. Lotto 5:

- **90%** (novanta per cento) dell'importo risultante dai "Rapporti di consuntivazione semestrale e finale", successivamente all'emissione relativo certificato di Verifica di Conformità.

Qualora l'attività risulti di acquisizione PPDDRR il

Certificato di Verifica di Conformità dovrà comprendere i documenti di consegna, accettazione e presa a carico da parte dell'Ente/Comando Destinatario; (nonché gli adempimenti degli obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dal contratto);

- **10%** (dieci per cento) dell'importo risultante dai "Rapporti di consuntivazione semestrale e finale", alla scadenza del periodo di garanzia di 365 giorni solari attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'EC ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta del RTI e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia. Non saranno ammesse al pagamento prestazioni documentate al di fuori dei suddetti verbali semestrali, ed eventuali ritardi nei pagamenti cui dovesse dare luogo l'irregolare trattamento di tale documentazione da parte dell'Ente Committente saranno addebitabili all'Ente medesimo.

gffu
L. Conf
L. Conf

17.6. Lotto 6:

Sublotti 6.1 e 6.2: l'importo dei singoli SUBLOTTI sarà corrisposto nella seguente misura:

- Sublotto 6.1:

100% (cento per cento) dell'importo del Sublotto successivamente all'emissione del relativo certificato di Verifica di Conformità.

- Sublotto 6.2 - Fornitura PPDDRR:

- **90%** (novanta per cento) dell'importo di ciascuna quota parte di ciascun Sublotto successivamente all'emissione del relativo Certificato di Verifica di Conformità.

- **10%** (dieci per cento) dell'importo di ciascun Sublotto, alla scadenza del periodo di garanzia di 365 giorni solari attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'EC ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta del RTI e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

I pagamenti relativi ai Lotti/Sublotti 1.3, 2, 3, 4, 5 e 6 potranno essere effettuati direttamente alle

Società costituenti il RTI dietro presentazione di idonea fatturazione in ragione della pertinenza di tali Lotti/Sublotti alle singole Società.

17.7. Emissione dei mandati di Pagamento:

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 4, comma 4 del D.Lgs. n°231/2001 come modificato dal D.Lgs. n°192/2012, in considerazione della complessità delle Verifiche da eseguire a cura degli Organi Tecnici dell'A.D., le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi dalla 12^a Divisione Liquidazioni di NAVARM, a favore di ciascuna Società costituente il RTI entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Verifica definitiva di conformità e dalla data di ricezione della fattura se successiva a tale data.

In particolare, i pagamenti saranno eseguiti a favore di ciascuna Società componente il RTI mediante bonifico bancario presso i relativi conti bancari.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'Articolo 5 del citato Decreto Legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

gfu

L. Conf

Kausede

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1. Sublotti 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 e 6.2.

Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente ARTICOLO 8 saranno, nell'ambito di ciascun Sublotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo.

Qualora il RTI incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari allo 1 per mille dell'importo di ciascun SUBLOTTO, in base alle rispettive quote di attività di ciascuna Società facente parte del RTI, fino ad un massimo di:

- **9.54%** dell'importo del Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA sotto responsabilità INTERMARINE come da ALLEGATO 6 al presente contratto;
- **9.59%** dell'importo del Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza THALES Italia come da ALLEGATO 6 al presente contratto;
- **8,68%** dell'importo del Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza SELEX ES (già SELEX SI) come da ALLEGATO 7 al pre-

sente contratto;

18.2. Lotti 2, 3, e 4.

Per ogni singolo Sublotto verrà applicata una penalità in relazione alla misura del mancato raggiungimento dei "Livelli di Servizio" (LdS).

Livello di Servizio (LdS) conseguito: - $EFF_{INGCAMPO}$ - $EFF_{INGSUPP}$ - $EFF_{GESTMAT}$	Riduzioni di Prezzo
$LdS \geq 0,85$	Nessuna Riduzione
$0,85 > LdS \geq 0,84$	0,10%
$0,84 > LdS \geq 0,83$	0,20%
$0,83 > LdS \geq 0,82$	0,30%
$0,82 > LdS \geq 0,81$	0,40%
$0,81 > LdS \geq 0,80$	0,50%
$0,80 > LdS \geq 0,79$	1,00%
$0,79 > LdS \geq 0,78$	2,00%
$0,78 > LdS \geq 0,77$	4,00%

eff

LdS

Kavirala

0,77 > LdS ≥ 0,50	- 9.54% dell'importo del Lotto/Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza THALES. - 9.59% dell'importo del Lotto/Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza INTERMARINE - 8.68% dell'importo del Lotto/Sublotto cui l'inadempienza si riferisce per SSAA di competenza SELEX ES (Già SELEX SI);
-----------------------------	---

Sulla base delle risultanze e della valutazione della rendicontazione semestrale, per ciascun SUBLOTTO per il quale è stato raggiunto un LdS inferiore allo 0,5, l'Amministrazione Difesa si riserva di applicare una riduzione prezzo del 50% dell'importo contrattuale del Sublotto.

18.2.1. - Sublotti del Lotto 2: La penalità sarà conteggiata, per ciascun Sublotto in base al valore

della "Efficacia dell'Ingegneria di Campo", sull'importo dei singoli Sublotti.

18.2.2. - Sublotti del Lotto 3: La penalità sarà conteggiata, per ciascun Sublotto in base al valore della "Efficacia dell'Ingegneria di Supporto", sull'importo dei singoli Sublotti.

18.2.3. - Sublotti del Lotto 4: La penalità sarà conteggiata, per ciascun Sublotto in base al valore della "Efficacia della Gestione materiali", sull'importo dei singoli Sublotti.

18.3. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incida sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi che incidano, invece, sul rispetto dei suddetti termini verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.4. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi, saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, fino ad un massimo pari ai valori percentuali di cui al precedente ARTICOLO 18.1.

18.5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore agli im-

Effa

L. Conf.

Alcavale

porti citati, il RUP proporrà all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

18.6. L'eventuale domanda del RTI per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorso, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.7. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

19.1. Applicazione: Ai sensi del disposto dell'Articolo 115 del D.Lgs. 163/2006, sarà ammessa la revisione del prezzo sia a favore del RTI che del Ministero della Difesa (NAVARM), limitatamente all'85% del prezzo contrattuale.

19.2. Esclusione del computo revisionale: Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione dei lavori eseguiti nei

primi due anni la cui quantità espressa in percentuale è riportata nell'ALLEGATO 8 "Ripartizione Mano d'opera e materiali": il termine iniziale è la data di stipulazione del presente contratto.

In caso di presentazione al collaudo prima dei termini previsti dall'Articolo 8, il periodo revisionabile si accorcia di conseguenza, annullandosi completamente per le prestazioni presentate al collaudo entro i primi due anni dalla data di stipula. Per il calcolo dell'avanzamento da revisionare si applicherà in tal caso la lettera b) del successivo punto 19.5.

19.3. Base di riferimento: Le variazioni dei prezzi che si verifichino nei periodi sottoposti a revisione, saranno, quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad eccezione della base di riferimento iniziale, che va riferita alla data di stipula del contratto. Nel caso non fosse compresa nel periodo revisionabile nessuna delle date 1° gennaio o 1° luglio, si farà riferimento all'indice in vigore alla data precedente (1° gennaio e 1° luglio) più vicina all'inizio del periodo revisionabile.

19.4. Periodi penalizzati esclusi dal computo revi-

975

1007

1007

sionale: In caso di ritardo per colpa del RTI, il maggior tempo d'esecuzione della fornitura rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo.

19.5. Dinamica della revisione prezzo: La revisione sarà effettuata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$Pr_i = Po_i * 0,85 * (mo_i * MO_i/MO_o + ma_i * Ma_i/Ma_o) + 0,15 * Po_i$$

Dove si deve intendere:

Pr_i = quota parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo;

Po_i = quota parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo;

mo_i = quota manodopera nazionale al periodo i-esimo;

MO_i = indice costo manodopera nazionale al periodo i-esimo;

MO_o = indice costo manodopera nazionale alla stipula del contratto;

ma_i = quota materiali nazionali al periodo i-esimo;

Ma_i = indice costo materiali nazionali al periodo i-esimo;

Ma_o = indice costo materiali nazionali alla stipula

del contratto.

a) L'importo contrattuale della fornitura si considera costituito come riportato nell'ALLEGATO 8.

b) Il tempo di esecuzione contrattuale viene suddiviso in due periodi; il primo di tali periodi avrà una durata di due anni, il secondo avrà la durata residua. Nel secondo periodo la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella corrispondente alla aliquota fissata nell'ALLEGATO 8, salvo difformi risultanze in favore dell'A.D.: cioè o nel caso di indici complessivamente in diminuzione, oppure nel caso in cui l'aliquota dei lavori del secondo periodo fosse conseguita, in parte o totalmente, precedentemente alla scadenza del primo periodo: in tal caso il minor tempo impiegato non influirà sul secondo periodo revisionale né in termini temporali né in termini di quota revisionabile. È fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e comunque non imputabili al RTI ai sensi dell'ARTICOLO 11, oppure di sospensive disposte dall'A.D.: in questi casi i termini temporali di ciascun periodo interessato saranno prorogati per il numero di giorni di proroga concessa o di sospensiva.

c) Ai fini della revisione la fornitura, ripartita

gfu

L. Co. gfu

Revisore

nei periodi di cui al punto precedente, sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui all'ALLEGATO 8.

d) Per gli indici richiamati nel precedente articolo si farà riferimento a:

MO = numero indice manodopera nazionale della retribuzione oraria contrattuale relativa alla categoria "Elettromeccanica ed Elettronica", tabella Operai/Impiegati, pubblicato sul Bollettino mensile edito dall'ISTAT;

MA = numero indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali categoria "Armi, sistemi d'arma e munizioni" pubblicato sul bollettino mensile edito dall'ISTAT.

19.6 Presentazione conteggi: Il RTI presenterà all'E.C., il conteggio revisionale, debitamente documentato. L'E.C. provvederà quindi ad emettere il verbale di approvazione, che, con i conteggi e la documentazione a corredo sarà trasmesso a NAVARM 12^Divisione per l'esame e la definitiva approvazione.

19.7. Liquidazione della revisione prezzi: Sulla base dei conteggi di cui sopra sarà corrisposto il

100% dell'importo risultante.

19.8. Revisione prezzo a favore dell'A.D.: Nel caso di revisione prezzi in favore dell'A.D., la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare richiedendo al RTI il corrispondente versamento in Tesoreria su capitolo in entrata che sarà successivamente comunicato, o effettuando il recupero diretto sugli eventuali crediti a favore del RTI derivanti da contratti in corso.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'Articolo 5 del D.P.R. n°367 del 20/04/1994 ed ai sensi dell'Articolo 3 della Legge n°136 del 13 Agosto 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sui seguenti Conti Correnti bancari dedicati in via non esclusiva intestati al nome delle singole Società facenti parte del RTI come di seguito specificato:

-conto corrente codice IBAN n° IT 23 P 06175 10700 000002775920, intestato alla Società INTERMARINE S.p.A. presso la Banca CARIGE S.p.A. Filiale della Spezia e le persone delegate ad operare su di esso

effetti

Con

Quinto

sono i Signori:

- CORGHI Livio Codice Fiscale: CRGLVI46B15C406R;

- VESCOVO Roberto Cod. Fiscale: VSCRRT59T20E379Z;

-conto corrente codice IBAN n° IT 09 D 01005
032000000000004633 intestato alla Società THALES
ITALIA S.p.A. presso la Banca Nazionale del Lavoro,
sede di Roma, via Bissolati n.2 e le persone delega-
te ad operare su di esso sono quelle indicate in
ALLEGATO "A" al presente contratto, parte integrale
e sostanziale dello stesso;

-conto corrente codice IBAN n° IT 21 Q010 0503 3390
0000 0008200 intestato alla Società SELEX ES S.p.A.
presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma,
via dei Gracchi n.122 e le persone delegate ad ope-
rare su di esso sono quelle indicate in ALLEGATO "B"
al presente contratto, parte integrale e sostanziale
dello stesso.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie sa-
ranno comunicate tempestivamente da ciascuna Società
facente parte del RTI.

Esse dichiarano di esonerare l'Amministrazione della
Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti ese-
guiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

Il RTI assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente ARTICOLO ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del RTI, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

22.1. Lotti 1, 2, 3, 4 e Sublotto 6.1

In relazione alla natura della fornitura dei lotti/sublotti non è prevista garanzia, ma il RTI dovrà assicurare l'aggiornamento degli oggetti di fornitura qualora ne emerga la necessità nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai citati lotti/sublotti.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno spedite direttamente alla Società interessata

eff

l. c. n.

Kavirade

facente parte del RTI a sue spese e restituite dalla medesima a sua cura e spese.

22.2. LOTTO 5

Per le sole prestazioni inerenti l'ingegneria di campo ovvero di manutenzione preventiva/correttiva saranno previsti giorni 365 dalla data di emissione della Verifica di Conformità.

Per le prestazioni di gestione materiali saranno previsti 365 giorni solari dalla data di emissione della Verifica di Conformità.

22.3. Sublotto 6.2

Il periodo di garanzia sarà di 365 gg.ss. a decorrere dalla data di emissione della Verifica di Conformità.

22.4. In tale periodo il RTI si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

22.5. Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state ac-

cettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'AD.

Le riparazioni potranno essere effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio. In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese sostenute, anche detraendo l'importo dai pagamenti residui.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale il RTI avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

effu

Le

Levade

23.1. Il RTI è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo dispone il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo al RTI contraente negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento propone, ai sensi dell'Articolo 135, comma 1 del D.Lgs. n°163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità

contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'AD pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'Articolo 118 del D.Lgs. n°163/2006.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico del RTI, in conformità con quanto previsto dagli Articoli 16-bis e 16-ter del R.D. n°2440 del 18 novembre 1923, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali il RTI è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro n°5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo ver-

eff

L.

Laurido

samento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^Divisione Contratti - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'Articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. n°633 in data 26 Ottobre 1972.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'Articolo 40 del D.P.R. n°131 in data 26/04/1986, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (Euro duecento/00).

ARTICOLO 25 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n°62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubbli-

ci", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DEL RTI)

A tutti gli effetti del presente contratto il RTI

FFM

Le

Stavido

elegge domicilio in Sarzana (SP) presso la sede legale della Mandataria INTERMARINE S.p.A. Via Alta n°1.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola il RTI contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'Articolo 98 del D.P.R. n°236/2012, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di Approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'AD, il RTI contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, il RTI avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'Articolo 305 del D.P.R. n°207/2010. Ove l'istanza del RTI non sia accolta e si proceda comunque tardivamente

all'avvio dell'esecuzione del contratto, il RTI avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'Articolo 305 citato.

La facoltà dell'AD di non accogliere l'istanza di recesso del RTI non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi 6 mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - Legge n°790 del 27 dicembre 1975 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°76, e in fogli n°38 di cui si compone fin qui.

p. IL RTI



Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il RTI, dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ARTICOLO 6 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA;

ARTICOLO 8.2.5 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ;

ARTICOLO 17.7 - EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI DI CONDOTTA

P. IL RTI

Wm Coyt

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Gaylofy

L'UFFICIALE ROGANTE

Mia Tanisals